



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **21838-1/2026**

Il giudice, in persona della dott.ssa Cristina Correale

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato contenuta nel ricorso introduttivo;

letto l'art. 35 ter d.lgs 25/08 come mod. dal DL 100/26;

rilevato che il Ministero resistente non ha depositato note difensive nonostante la rituale notifica del ricorso;

esaminati gli atti;

osserva

il ricorrente ha specificamente allegato in ricorso e nel verbale di audizione innanzi alla CT di essere espatriato per motivi legati alla sua attività politica come segretario distrettuale del partito Chattra League all'indomani delle elezioni, poiché gli esponenti del partito che aveva vinto le elezioni lo avevano cercato per "punirlo" e che, non avendolo trovato in casa, avevano sporto false ccuse contro di lui, come risultante dalla documentazione che esibiva alla CT all'inizio del verbale di audizione.

Sulla scorta di tali allegazioni e della condizione di vulnerabilità in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, il ricorrente chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego, eccependo l'erronea applicazione nei suoi confronti della procedura accelerata di frontiera per non aver ricevuto il necessario supporto connesso alle esigenze specifiche di assistenza sanitaria rilevate durante lo screening; in subordine l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio di merito per poter essere sentito in udienza dal giudice.

Orbene, l'istanza cautelare appare meritevole di accoglimento sulla scorta di un altro profilo procedurale, non sollevato in ricorso, ma che emerge dagli atti del fascicolo ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice, in relazione alla documentazione allegata dal ricorrente già innanzi alla CT e mai tradotta da tale autorità, pur essendo stata ritenuta pertinente per la valutazione del caso, come si rileva dalla motivazione del rigetto.

La PA non ha depositato note difensive né documentazione da cui emerga l'avvenuta traduzione dei documenti prodotti dal richiedente prima dell'emissione della decisione di manifesta infondatezza.

Invero, l'art. 34 par. 4 Reg UE2024/1348 prevede che "I documenti valutati dall'autorità accertante in quanto pertinenti per l'esame delle domande sono tradotti, se necessario, ai fini di tale esame.

La traduzione di tali documenti d'interesse o di parti di essi può essere fornita da altri soggetti e pagata con fondi pubblici a norma del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Il



richiedente può provvedere, a proprie spese, alla traduzione di altri documenti. Per domande reiterate, il richiedente può essere incaricato della traduzione dei documenti.”

Sulla scorta dell’art. 34 citato, si trae la regola che è onere della PA provvedere alla traduzione dei documenti pertinenti, anche di quelli prodotti dal richiedente asilo, e che tale onere è invertito soltanto in presenza di una domanda reiterata, ipotesi che qui non ricorre.

Si deve altresì rammentare che l’art. 42 par. 2 Reg. UE 2024/1348 prevede che l'autorità accertante possa continuare l'esame nel merito con procedura ordinaria “qualora ritenga che l'esame della domanda comporti questioni in fatto o in diritto troppo complesse per essere esaminate con procedura accelerata.”. Parimenti l’art. 53 recante “eccezioni all’applicazione della procedura di frontiera”, include tra le eccezioni il caso in cui l'autorità accertante reputa non applicabili o non più applicabili i motivi di applicazione della procedura d'esame accelerata, tra cui evidentemente anche quello previsto dall’art. 42 inerente alla complessità delle questioni in fatto e diritto.

Anche il novellato art. 35ter co. 3 d.lgs 25/08, peraltro, tiene conto della novità introdotta dal nuovo Regolamento “procedure” con riguardo alla necessità che la pA proceda alla traduzione dei documenti, laddove esplicitamente prevede che *“Il ricorso è immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonché la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.”*

Orbene, allo stato degli atti non può che ritenersi che l’avvenuto deposito da parte del richiedente di documenti a sostegno della domanda di protezione internazionale, ad essa pertinenti, ne richiedesse la necessaria traduzione da parte della CT, in ossequio alla previsione dell’art. 34 Reg. 2024/1348 e che, non essendo tale traduzione compatibile con il rispetto dei tempi della procedura accelerata in frontiera, la domanda avrebbe dovuto essere esaminata con procedura ordinaria – con mutamento della procedura in linea con il dettato del combinato disposto degli artt. 42 e 53 Reg. cit.-, al fine di consentire un’adeguata valutazione dei documenti esibiti dal richiedente da parte dell’autorità decidente.

Quanto alla pertinenza degli stessi, essa emerge dalla stessa motivazione del diniego della CT, qui opposto, in cui si dà rilevanza ai documenti che costituirebbero la prova dell’azione legale intrapresa nei confronti del ricorrente e di cui egli teme le conseguenze in caso di rimpatrio, trattandosi a suo dire di accuse false costruite ad arte nei suoi confronti, smontandone l’attendibilità poiché, tra l’altro, il richiedente “pur esibendo copie di atti giudiziari asseritamente rimessigli da un difensore nominato dalla famiglia, si è mostrato del tutto all’oscuro dei fatti e dei capi d’accusa specifici (*“non lo so per quale motivo sono stato accusato”*, v.p. 9 - *Verbale*)”. Tuttavia, nel verbale di audizione si legge che il ricorrente, a fronte di specifica domanda della CT ha risposto di essere stato accusato di attività illegale e di aggressione, per poi aggiungere di non conoscere i motivi specifici (vds. pag.9 del verbale di audizione innanzi alla CT). Orbene la traduzione di siffatti documenti avrebbe consentito di verificare l’attendibilità del narrato attraverso la verifica del contenuto degli atti giudiziari prodotti e dei capi di accusa effettivamente spiccati nei confronti del ricorrente.

Da quanto detto sinora discende che, alla luce del combinato disposto dell’art. 42 e dell’art. 53 par. 2 lett. a) Reg. UE 1348/24, la domanda del ricorrente non avrebbe potuto essere esaminata in procedura accelerata di frontiera, in presenza della necessità di effettuare la traduzione dei documenti da questi depositati alla CT.

Per completezza deve evidenziarsi che in questa fase la CT non ha depositato memorie né documenti né si è costituita in giudizio.



Si ritiene, in altre parole, che nella fattispecie la necessità di effettuare la traduzione dei documenti esibiti alla CT dal ricorrente avrebbe imposto la valutazione della domanda con procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo automatico del ricorso, previsto in via generale, in caso di procedura ordinaria, dall'art. 35 bis co. 3 d.lgs 25/08.

Per altro verso va altresì considerato che, sulla scorta di tali allegazioni specifiche del ricorrente in ordine alla sussistenza di un rischio di persecuzione o di grave danno legato a motivi politici, non può condividersi la decisione della CT di procedere in via accelerata in applicazione dell'art. 42, lett. j), del Regolamento (UE) 2024/1348, dal momento che la norma fa salva l'ipotesi in cui "il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %"; in particolare, allo stato degli atti il ricorrente appare aver sufficientemente allegato la sussistenza di elementi individuali idonei ad escludere l'applicabilità dell'automatismo della predetta disposizione, motivi ritenuti non credibili dalla CT nel diniego qui impugnato, e che invece sono meritevoli di approfondimento nel corso del giudizio di merito, a salvaguardia della possibilità di procedere al libero interrogatorio del ricorrente nella fase di merito, al fine di assicurare il suo diritto al rimedio effettivo tutelato dall'art. 47 Carta UE dei diritti fondamentali;

Peraltro, la CT -nel ritenere inattendibili le dichiarazioni in ordine ai motivi politici esposti dal richiedente-, ha ritenuto implicitamente che il ricorrente avesse in effetti allegato motivi a sostegno della sua appartenenza ad una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, secondo la previsione dell'art. 42, par. 3, lett. j), del Regolamento (UE) 2024/1348, ed anche ciò avrebbe dovuto comportare la sussunzione nella fattispecie della procedura ordinaria e non accelerata di frontiera.

Da quanto detto sinora discende che, alla luce degli artt. 42, 43 e 53 par. 2 lett. a) Reg. UE 2024/1348, e si sarebbe dovuto ricorrere all'applicazione della procedura ordinaria, con il conseguente effetto sospensivo automatico del ricorso, previsto in via generale, in caso di procedura ordinaria, dall'art. 35 bis co. 3 d.lgs 25/08.

p.q.m.

letto l'art. 35 bis co. 3 d.lgs 25/08 dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento della CT di Caserta del 23.9.26 ed autorizza il ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla definizione del presente giudizio.

Si comunichi il presente provvedimento al ricorrente, alla controparte ed al P.M.

Napoli, 25 ottobre 2026

Il Giudice
(dott. Cristina Correale)

